



*Consiglio Regionale della Campania*

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

Napoli, lì 22/05/2025

**Al Presidente del  
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale  
Attività Legislativa**

**SEDE**

**Oggetto:** Proposta di legge “Modifiche alla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 *Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto corredata dalla relazione illustrativa, AIR e finanziaria sottoscritta dal consigliere:

Andrea VOLPE



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

Proposta di legge: **"Modifiche alla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania"**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 pubblicata in bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 dell'13 agosto 2012, disciplina le "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" perseguendo l'obiettivo generale, in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania), di tutela delle specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale, al fine di regolamentare l'attività venatoria, in armonia con le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela del patrimonio faunistico.

Per l'effetto, la citata legge regionale, disciplina, tra le altre cose, all'art. 14 le "Zone di addestramento cani e campi di gare", stabilendo al comma 7 bis, che:

- Le zone per l'addestramento cani possono essere istituite soltanto nelle località considerate compatibili nella Pianificazione faunistico venatoria regionale e provinciale. La Regione, oppure gli enti locali delegati, possono autorizzare altresì le associazioni venatorie e cinofile ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e cinghiale. **Le zone per l'addestramento su cinghiale devono essere recintate da rete metallica di maglia non superiore a quattro per quattro centimetri e di altezza non inferiore ad un metro e mezzo.**

A tal riguardo, appare necessario evidenziare che se, da un lato, la norma in esame non contempla estensione del già menzionato divieto per le attività di allenamento e prove cinofile dei cani, dall'altro vieta, senza un adeguato sostrato motivazionale sostanzialmente e giuridicamente rilevante, le attività di addestramento e di espletamento delle gare di cani.

Sul punto, va evidenziato che la pratica di allenamento, sottesa al raggiungimento dello stato di forma del cane, ed all'acquisizione del necessario bagaglio di conoscenze e di socializzazione, sono tra di esse strettamente complementari e non possono e non devono essere valutate separatamente, atteso che l'equilibrio mentale e fisico del cane da caccia passa da un corretto stile di vita, in uno alla corretta disciplina della propria istintività e delle caratteristiche proprie dell'animale, elementi indispensabili al fine di favorire quei processi di socializzazione e di conoscenza fondamentali per l'espletamento dell'attività venatoria e per l'instaurazione del rapporto simbiotico tra cane e conduttore.

Tenere in allenamento ed in addestramento il cane da caccia su animali già presenti sul territorio in modo costante è di fondamentale importanza soprattutto durante il periodo di chiusura della stagione venatoria, atteso che il cane da caccia è paragonabile ad un atleta e come tale ha bisogno di un costante allenamento e di continui stimoli, raggiungibili solo con una corretta pratica di addestramento, a partire dall'acquisizione delle tecniche di base – *obedience*, al fine di assicurare allo stesso una buona forma fisica, una giusta salubrità mentale ed un crescente interesse per la caccia.

La pratica di addestramento è sicuramente una disciplina articolata e complessa, che prevede una serie di dettagli e variegate sfumature, funzionale all'acquisizione delle nozioni comportamentali di base, del metodo e della conoscenza del selvatico, una pratica necessaria in cui il cane da caccia, che è a tutti gli effetti uno sportivo in continua formazione, impara a rilevare la presenza del selvatico ed a saperlo fronteggiare, di tal che, in mancanza di addestramento, il cane da caccia non saprebbe compiutamente esaltare le proprie doti di razza e non saprebbe compiutamente espletare l'esercizio venatorio.

Il divieto di cui al citato comma 7 bis, riguardante l'attività di addestramento cani e gare dei cani, si pone in aperto contrasto con la necessità di assicurare al cane da caccia quel giusto equilibrio mentale e fisico funzionalmente orientato all'esercizio dell'attività venatoria. Ne deriva, pertanto, la necessità di modificare la prescrizione normativa in esame, al fine di garantire ai cani da caccia impegnati in attività sportive la giusta fruizione ed acquisizione di quel bagaglio di conoscenze raggiungibile solo a seguito di una corretta e soprattutto tempestiva fase di addestramento cinofilo.



*Consiglio Regionale della Campania*

**GRUPPO CONSILIARE**

**PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI**

In linea con le tutele assicurate con la citata legge regionale è sicuramente la circostanza che detta attività di addestramento, in uno alle gare dei cani, debba risultare consentita, nel periodo indicato dalla legge, all'interno di aree a tale scopo autorizzate (ZAC – Zone Addestramento Cani superiori a cento ettari) ed esclusivamente con animali da immissione senza abbattimento alcuno, atteso che alcun nocumento e/o turbativa viene arrecato alla fauna selvatica.

Pertanto, una siffatta limitazione per svolgere gare o allenamento nei recinti, per i cani atleti è un grande limite, in quanto detti cani nelle gare nazionali o internazionali andranno a gareggiare con altri atleti abituati a questo tipo di terreno e arreca pregiudizio non solo alla salubrità dei cani "sportivi" da caccia ma anche al corretto svolgimento di importanti campionati organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI come la Fidasc, laddove sono necessarie le acquisizioni formative di natura pratica, proprie dell'addestramento, al fine di valorizzare le doti venatorie di razza dei soggetti partecipanti.

Ritenuto che il veto di cui al punto 7bis del citato art. 14, confligge apertamente con il concetto di "funzionalità ed equilibrio mentale e fisico" del cane da caccia, ne discende la necessità ineludibile modificare tale disposizione normativa.

L'art. 14, punto 4, lettera d), della Legge Regionale Campania sulla caccia n. 26 del 9 agosto 2012, pubblicata in bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 13 agosto 2012, "Zone di addestramento cani e campi di gare", risulta estremamente confliggente con la tutela della salubrità mentale e fisica del cane da caccia, limitando fortemente il processo di formazione e di sviluppo delle attitudini necessarie al fine dello svolgimento dell'attività venatoria. Pertanto, si rende necessario modificare tale disposizione normativa, consentendo, anche previo monitoraggio di personale della Regione, all'uopo, abilitato, l'esercizio, anche nei periodi ad oggetto di divieto, delle attività di addestramento cani e di gare cinofile organizzate da associazioni di categoria riconosciute ed autorizzate.





*Consiglio Regionale della Campania*

**GRUPPO CONSILIARE**

**PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI**

### **Art 1**

Al comma n. 7 *bis* dell'articolo n.14, della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 “*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*” dopo le parole “*non inferiore ad un metro e mezzo*”, aggiungere le seguenti:

**ovvero devono essere realizzate su campo libero senza recinzione all'interno delle ZAC (zone addestramento cani) superiori a cento ettari, per le tipologie di addestramento relative alle competizioni sportive.**



*Consiglio Regionale della Campania*

**GRUPPO CONSILIARE**

**PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI**

**Art 2**  
**(Norma finanziaria)**

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**(Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)**

**Primo firmatario: Consigliere Andrea VOLPE**

**TITOLO: “Modifiche alla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 *Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*”**

## 1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge ha la peculiarità di affrontare il tema della pratica di addestramento dei cani circa le competizioni sportive. La norma regionale attualmente in vigore prevede che tutti i campi di addestramento siano recintati, pregiudicando e limitando di fatto, l'addestramento dei cani atleti che devono gareggiare nelle competizioni nazionali e internazionali, le quali prevedono lo svolgimento in campo aperto, arrecando pregiudizio non solo alla salubrità dei cani "sportivi" da caccia ma anche al corretto svolgimento di importanti campionati organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI come la Fidasc, laddove sono necessarie le acquisizioni formative di natura pratica, proprie dell'addestramento, al fine di valorizzare le doti venatorie di razza dei soggetti partecipanti.

La disposizione essendo di carattere ordinamentale, non produce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Ciò premesso si procede all'illustrazione della presente disposizione ed alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza finanziaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2017.

**2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE**

Art.	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (IN EURO)	DATI – CRITERI – METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	0,00	L'articolo modifica il comma 7 bis dell'art. n.14 della L.R. 9 agosto 2012, n.26 introducendo la tipologia di campi di addestramento senza recinzione rivolti a quelle tipologie di competizioni che si svolgono su campi di addestramento e di gara aperti. <b>NEUTRALITA'</b> Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
2	NO	0,00	L'articolo due rappresenta la norma finanziaria del testo presentato e prescrive che, dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente proposta, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. <b>INVARIANZA</b> Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
		<b>TOTALE ONERI</b> <b>0,00</b>	

## SOMMARIOQUANTIFICAZIONE SOMMARIA

*[Signature]*



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

**3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2025-2027**

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011.

<b>NATURA SPESA:</b>	ND			
<b>TIPOLOGIA SPESA:</b>	ND			
	ND			

<b>STANZIAMENTO:</b>	ND
<b>MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA</b>	ND

<b>MODALITÀ DI COPERTURA</b>		
<b>Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa</b>	ND	0,00

<b>Risorse presenti in fondi speciali</b>	ND	0,00
<b>Ricorso a nuove o maggiori entrate</b>	<b>COMPILARE SEZIONE SOTTOSTANTE B</b>	0,00
<b>Altre modalità</b>	ND	0,00

**Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa indicata nella Sezione A)**

**TITOLO:** \_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DELL'ENTRATA:** \_\_\_\_\_

**Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria compensativa**

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.

**Scheda AIR**  
**Analisi di Impatto della Regolamentazione**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**“Modifiche alla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”**

---


Ad iniziativa del Consigliere

**ANDREA VOLPE**





SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	<p><b>a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</b></p> <p>La proposta normativa affronta il tema della pratica di addestramento dei cani circa le competizioni sportive. La norma regionale attualmente in vigore prevede che tutti i campi di addestramento siano recintati, pregiudicando e limitando di fatto, l'addestramento dei cani atleti che devono gareggiare nelle competizioni nazionali e internazionali, le quali prevedono lo svolgimento in campo aperto, arrecando pregiudizio non solo alla salubrità dei cani "sportivi" da caccia ma anche al corretto svolgimento di importanti campionati organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI come la Fidasc, laddove sono necessarie le acquisizioni formative di natura pratica, proprie dell'addestramento, al fine di valorizzare le doti venatorie di razza dei soggetti partecipanti.</p> <p><b>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.</b></p> <p>L'intervento normativo è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• garantire ai cani da caccia impegnati in attività sportive la giusta fruizione ed acquisizione di quel bagaglio di conoscenze raggiungibile solo a seguito di una corretta e soprattutto tempestiva fase di addestramento cinofilo.</li></ul> <p><b>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.</b></p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:</p> <p>Gli effetti attesi dall'intervento regolatorio sono di duplice natura:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) dal punto di vista ordinamentale consentono la possibilità di realizzare campi di addestramento cani senza recinzione al fine di poter partecipare alle competizioni nazionali e internazionali di settore con un addestramento idoneo altrimenti penalizzante se effettuato in campi recintati.</li><li>b) L'aumento delle aree di addestramento con una maggiore partecipazione delle società sportive cinofile alle competizioni sportive di settore.</li></ol>



	<p><b>d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.</b></p> <p>Il disegno di legge interviene su soggetti sia privati che pubblici, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>soggetti pubblici</u>: Regione, Enti, Società strumentali, Parchi naturali e del comparto ambiente;</li> <li>• <u>soggetti privati</u>: Centri di addestramento cani, Associazioni sportive e venatorie, liberi professionisti addestratori, ecc.</li> <li>• <u>destinatari indiretti</u>: la collettività nel suo insieme, in particolare tutta la filiera e il comparto coinvolto nel campo dell'attività sportivo - venatoria.</li> </ul>
<b>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</b>	<p>L'intervento regolatorio è stato sottoposto, per la consultazione, a destinatari pubblici e privati, associazioni di categoria.</p> <p>In ogni caso, si può ragionevolmente prevedere che sarà avviata una fase di audizione, successiva all'incardinamento del testo presso la Commissione consiliare permanente incaricata dell'esame, con l'obiettivo di recepire eventuali osservazioni provenienti dagli <i>stakeholders</i> più rappresentativi del settore.</p>
<b>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</b>	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile, in quanto il mancato intervento di regolamentazione, non sarebbe in grado di fornire una risposta valida agli obiettivi e alle finalità indicati nella sezione 1.</p> <p>Infatti, la proposta normativa, consente l'adozione di una misura indispensabile per consentire le pratiche di addestramento su terreni aperti, propedeutiche alla partecipazione alle competizioni organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI e assicurare al cane da caccia quel giusto equilibrio mentale e fisico funzionalmente orientato all'esercizio dell'attività venatoria</p>
<b>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</b>	<p>Non sono state considerate e valutate altre opzioni all'intervento normativo in grado di perseguire con lo stesso grado di efficacia gli obiettivi contenuti nel presente provvedimento.</p>
<b>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</b>	<p><b>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</b></p> <p>L'opzione proposta <b>determina vantaggi</b> per numerosi soggetti interessati. L'opzione prescelta <b>non determina</b> svantaggi per i soggetti interessati.</p> <p><b>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.</b></p> <p>L'intervento regolatorio comporta effetti benefici per la Regione per le società sportive del settore e tutto l'indotto indiretto che gravita intorno al mondo dell'attività sportivo -venatoria.</p>

	<p><b>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</b></p> <p>La proposta normativa non prevede oneri informativi aggiuntivi o particolari costi amministrativi.</p>
<b>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</b>	<p>L'opzione prescelta può garantire positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, sulla libera concorrenza e sulle forme di imprenditorialità, anche giovanili, dal momento che contiene misure suscettibili di aumento delle attività di addestramento e di svolgimento di competizioni di rilevanza nazionale e internazionale sul territorio regionale con ricadute economiche positive per il mercato di riferimento.</p>
<b>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</b>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale.</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b></p> <p>Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Non sono previsti adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi.</p> <p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Gli interventi che si renderanno necessari per integrare l'impianto normativo potranno essere realizzati attraverso successive modificazioni normative o, nei casi in cui è previsto, attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata alla Giunta regionale.</p>
<b>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</b>	<p>L'intervento normativo non recepisce norme comunitarie.</p>

